News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

In corso di pubblicazione le procedure per accedere agli interventi del Fondo di Garanzia in favore del microcredito

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente reso noto che sono in fase di completamento** il quadro normativo e le conseguenti procedure telematiche per **l'ottenimento della garanzia da parte del Fondo su operazioni di microcredito.** La nuova procedura presenta **anche importanti novità in tema di accesso diretto ed immediato da parte degli imprenditori interessati**. Sul punto, si rammenta che **possono accedere alla copertura del Fondo di garanzia**: (i) **lavoratori autonomi** (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) **titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti**; (ii) **imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;** (iii) **Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.** Sono invece **esclusi dalla disciplina** in argomento: *i)* **lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni**; *ii)* **lavoratori autonomi o ditte individuali con più di 5 dipendenti**; *iii)* **società di persone, srl o cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;** iv) imprese che superino uno dei requisiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare e che presentano un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro. **Per maggiori informazioni si segnala il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html#).**

Premessa

L'art. 111 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario o T.u.b.) **dispone che**, in presenza di specifiche condizioni, i **soggetti iscritti in un apposito elenco possano concedere**:

- → **finanziamenti a persone fisiche**, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni o società cooperative, **per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro impresa**;
- → **finanziamenti a persone fisiche in situazioni di particolare vulnerabilità economica o sociale**.

Il comma 5 del medesimo art. 111 prevede, inoltre, che **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare sentita la Banca d'Italia, **debbano essere emanate disposizioni attuative per stabilire**, tra l'altro:

- → i **requisiti concernenti i beneficiari** e **le forme tecniche dei finanziamenti**;
- → i **limiti al volume delle attività**;
- → le **condizioni economiche applicate**;
- → **l'ammontare massimo dei finanziamenti**.

In attuazione della predetta disposizione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014, **è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176 del 17 ottobre che stabilisce le regole operative in materia di micro credito;** regole che sono **entrate in vigore lo scorso 16 dicembre 2014.**

In **data 24 dicembre 2014 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato un decreto** per la disciplinare, con riferimento a operazioni di microcredito, l'intervento del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**. Il **18 marzo 2015**, un decreto del MiSE, ha modificato e integrato il predetto decreto inserendo, con l'art. 4 bis una dettagliata procedura per la **prenotazione della garanzia**.

ATTENZIONE: il decreto del 18 marzo 2015 ha modificato il decreto del 24 dicembre, anche con riferimento ai termini per la sua **entrata in vigore**. Tale ultimo decreto **non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.** In ogni caso, secondo la nuova formulazione introdotta, le norme del decreto del 24 dicembre 2014 si applicheranno a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione di **apposita circolare del Gestore del Fondo**, circolare che dovrà essere adottata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 18 marzo.

Gli imprenditori interessati alla misura potranno prenotare direttamente la garanzia, sul sito istituzionale del Fondo centrale vigilato dal Ministero, **prima di recarsi da uno degli operatori del microcredito che opereranno prossimamente sul mercato.**

Per accedere alla misura agevolativa:

- **i beneficiari,** anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, dovranno prenotare la garanzia direttamente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (la procedura telematica è in corso di rilascio);
- **il soggetto finanziatore, prescelto** fra quelli abilitati all'esercizio del microcredito, dovrà a pena di decadenza:
  - ✓ entro 5 giorni lavorativi dalla prenotazione effettuata dal potenziale beneficiario, confermare la prenotazione stessa attraverso i propri canali telematici dedicati;
  - ✓ entro 60 giorni dalla predetta conferma, inviare la richiesta di concessione della garanzia al Gestore del Fondo.

Per la prenotazione della garanzia i soggetti beneficiari potranno quindi agire direttamente sul sito MiSE o avvalersi dell'assistenza di consulenti (per facilitare la diffusione e l'utilizzo di questo nuovo strumento per le PMI, **la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato**, sul proprio sito istituzionale, **le prime indicazioni operative** - circolare n.5 del 06.03.2015 e Approfondimento del 16.03.2015).

Per ottenere la concessione definitiva della garanzia e la connessa erogazione del finanziamento, i beneficiari dovranno fare esclusivo riferimento:

- ✓ ad una **banca** o ad un **intermediario finanziario** autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oppure
- ✓ ad uno dei **soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito** iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB

abilitati ad operare con il Fondo, il cui elenco si trova sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: http://www.fondidigaranzia.it/allegati/150413_elenco_intermediari_abilitati.pdf.

Termini e misura della garanzia

La garanzia diretta del Fondo è concessa:

- ✓ su richiesta del soggetto finanziatore;
- ✓ fino alla misura massima **dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento** da questi concesso.

Entro un importo pari al predetto limite, la garanzia copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi (contrattuali e di mora), del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale.

Beneficiari dell'Agevolazione

Possono accedere al finanziamento di cui trattasi i **lavoratori autonomi o imprese** (titolari di partita IVA da NON più di cinque anni). Più precisamente, **la misura si rivolge alle micro imprese**, organizzate in **forma individuale**, **associazione**, **società di persone**, società a **responsabilità limitata semplificata o società cooperativa**.

POTENZIALI BENEFICIARI DELLA MISURA AGEVOLATIVA
Lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti
Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti
Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

Ad ogni modo**, sono esclusi,** i finanziamenti erogati a favore dei seguenti soggetti:

- ➔ lavoratori **autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni**;
- ➔ lavoratori autonomi o imprese individuali con un **numero di dipendenti superiore alle 5 unità**;
- ➔ **società di persone**, **società a responsabilità limitata semplificata**, o società cooperative con un **numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità**;
- ➔ **imprese** che al momento della richiesta **presentino**, anche disgiuntamente, **requisiti dimensionali superiori a quelli previsti** dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

REQUISITI DIMENSIONALI CHE PRECLUDONO ALL'ACCESSO AL MICRO CREDITO	
Requisito art. 1, secondo comma, lettera a) L. Fall.	Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00
REQUISITI DIMENSIONALI CHE PRECLUDONO ALL'ACCESSO AL MICRO CREDITO	
Requisito art. 1, secondo comma,	Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di

lettera b) L. Fall.	durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00
Livello di indebitamento	Superiore ad € 100.000,00

➔ imprese che evidenziano in ogni caso, **un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro**.

Caratteristiche e finalità del finanziamento

La concessione di finanziamenti a favore delle suddette imprese **è finalizzata**, anche alternativamente:

➔ **all'acquisto di beni**, ivi incluse le **materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita,** o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche **nella forma di micro-leasing finanziario**;

➔ alla **retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori**;

➔ al **pagamento di corsi di formazione** volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;

Osserva

I finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative **possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.**

➔ al **pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria** volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Ammontare massimo del credito erogabile

I finanziamenti **erogati dall'operatore di micro credito**:

➔ **non possono essere assistiti da garanzie reali**;

➔ **non possono eccedere il limite di euro 25.000** per ciascun beneficiario.

Il limite di € 25.000 può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento **preveda l'erogazione frazionata**, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

➔ il **pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse**;

➔ lo **sviluppo del progetto finanziato**, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

Osserva

L'operatore di microcredito **può concedere allo stesso soggetto finanziato un nuovo finanziamento per un ammontare,** che sommato al debito residuo, **non superi il limite di 25.000 euro o,** nei casi di erogazione frazionata, **di 35.000 euro.**

Piano di ammortamento del prestito
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale.
La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti che prevedono l'erogazione frazionata, per i quali la durata deve essere coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Il finanziamento dovrà essere restituito, alle scadenze previste, **con applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni** risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, **moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.**

Osserva

Attualmente il **tasso non può essere superiore al 8,47%.** Il tasso è lievemente superiore a quello mediamente concesso dagli Istituti bancari in **quanto si tratta di un prestito senza garanzie reali.**

Modalità di accesso al fondo

Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzato il format on line del Ministero dello sviluppo economico che è in corso di realizzazione.

PROCEDIMENTO PER ACCEDERE AL MICROCREDITO CON GARANZIA DEL FONDO	
Fase 1	Dotarsi di un piano imprenditoriale e di un'idea che possa essere presa in considerazione dell'ente finanziatore. Verificare il possesso dei requisiti normativi e di tutta la documentazione necessaria: ➔ **copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente,** ➔ **certificazione attribuzione partiva iva,**

	➔ **certificato di iscrizione CCIAA** o certificato iscrizione ordine professionale, ➔ **eventuale libro unico del lavoro,** ➔ **ultimi tre bilanci**.
Fase 2	**Presentazione dell'istanza di prenotazione della Garanzia secondo i tempi e le modalità che saranno diramate dal Mise nei prossimi giorni**.
Fase 3	Prima o parallelamente alla prenotazione della garanzia, rivolgersi **ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del TUB** (banche e nuovi operatori specializzati nel micro credito) per richiedere l'erogazione del finanziamento.
Fase 4	Entro **5 giorni lavorativi**, la prenotazione deve essere **confermata, a pena di decadenza**, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento.
Fase 5	Una volta accordato il finanziamento, il soggetto finanziatore deve inviare al Gestore del Fondo, entro 60 giorni dalla data della conferma, la relativa richiesta di garanzia. Nel caso in cui la richiesta di garanzia sia presentata oltre il predetto termine, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.
Fase 6	Erogazione del finanziamento e realizzazione del piano imprenditoriale presentato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti